SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
FENOALTEA

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

IN SEDE REDIGENTE

« Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (1516).
(Seguito della discussione e rinvio).

In apertura di seduta, il presidente Fenoaltea richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sull'esigenza di accelerare il ritmo dei lavori, specie tenendo conto che alcuni importanti provvedimenti (riforme del Consiglio superiore della Magistratura, del diritto di famiglia, del codice di procedura penale) verranno ad impegnare seriamente la Commissione dopo che saranno stati approvati dall'altro ramo del Parlamento; prospetta quindi l'eventualità di stralciare una parte del disegno di legge in discussione, per evitare che la difficoltà di giungere all'approvazione integrale di esso renda inutile il lavoro fatto, per il sopravvenire della scadenza della legislatura.

Il ministro Reale, dopo avere rilevato la complessità dei problemi trattati nel disegno di legge — che impegnano la responsabilità di tutti — ed avere ricordato che l'ipotesi dello stralcio fu ventilata allorchè si accantonò la parte del provvedimento relativa alla prevenzione della delinquenza minorile — che aveva dato luogo a vive discussioni —, esprime l'opinione che si possa pervenire all'approvazione della parte concernente l'ordinamento penitenziario, prima che arrivino dalla Camera gli altri importanti provvedimenti; aggiunge che, in ogni caso, il lavoro svolto deve ritenersi utile anche se dovesse essere ripreso nella prossima legislatura. Su quest'ultima affermazione dichiara di concordare il presidente Fenoaltea.

Si riprende quindi la discussione sugli articoli.

Il ministro Reale, dopo aver fornito un chiarimento sui cappellani degli stabilimenti di pena, presenta un emendamento sostitutivo di una parte del terzo comma dell'articolo 64, relativo alla possibilità, per i detenuti, di ricevere libri e giornali. Si apre un'ampia discussione: il senatore Maris chiede un chiarimento; il senatore Morvidi esprime la preoccupazione che i motivi di « ordi-

ne » possano costituire elemento di discriminazione nei confronti di taluni giornali. Su tale concetto chiede chiarimenti anche il senatore Kuntze, illustrando un emendamento volto a circoscrivere la discrezionalità del direttore dello stabilimento; si dichiara peraltro disposto a ritirare l'emendamento stesso qualora si arrivi ad una formulazione più soddisfacente dell'attuale testo. I senatori Pafundi e Berlingieri si pronunciano in favore dell'emendamento governativo.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore Ajroldi ed un breve intervento del senatore Monni, riprende la parola il ministro Reale: egli fa presente che il suo emendamento ha tenuto conto delle varie esigenze prospettate, ed afferma che il concetto di « ordine » riguarda la vita dello stabilimento.

La Commissione respinge quindi l'emendamento del senatore Kuntze ed approva l'articolo 64 con l'emendamento proposto dal Ministro.

Il senatore Kuntze illustra quindi taluni emendamenti, tendenti alla soppressione di alcuni commi dell'articolo 65 (le cui norme, a suo avviso, possono lasciarsi al regolamento carcerario) e in particolare, alla eliminazione del principio della responsabilità obiettiva, previsto nel settimo comma dell'articolo per le ipotesi di danneggiamento.

Su questo punto si svolge un'ampia discussione. Il senatore Pafundi si pronuncia contro la norma che stabilisce la responsabilità oggettiva. Analoga tesi sostiene il relatore Berlingieri, che chiede altresì l'eliminazione della responsabilità solidale, mentre, quanto al resto, si dichiara favorevole al mantenimento del testo governativo.

Il ministro Reale sottolinea la difficoltà di precisare, da un punto di vista sistematico, il confine tra materia di legge e materia di regolamento; afferma inoltre che ci si trova di fronte ad una ipotesi di inversione dell'onere della prova e non di responsabilità oggettiva, e che a tale criterio occorre fare ricorso per arrivare alla punizione dei responsabili; dichiara comunque di rimettersi alle decisioni della Commissione.

Successivamente prendono la parola, per dichiarazioni di voto, il senatore Pinna, favorevole — come il senatore Monni — al mantenimento della disposizione in esame, che ritiene ispirata all'intento di evitare che più persone arrechino danno sapendo di poter occultare la propria responsabilità, ma contrario — come il senatore Pafundi — al principio della responsabilità solidale); il senatore Ajroldi, che si dichiara contrario al principio della responsabilità oggettiva e chiede che l'esonero della responsabilità scaturisca dal non aver commesso il fatto e non dal non averlo potuto impedire; il senatore Kuntze, il quale ribadisce la sua avversione alla disposizione, che chiama a rispondere persone che possono non avere neppure lontanamente partecipato ai fatti.

Il ministro Reale propone di eliminare il principio della responsabilità solidale e di introdurre l'esimente suggerita dal senatore Ajroldi; dichiara nel contempo di rimettersi alla Commissione. Quest'ultima approva l'emendamento del senatore Kuntze, soppressivo del settimo comma, dopo che questi si era dichiarato disposto a ritirare gli emendamenti relativi ai precedenti comma, e quindi l'articolo 65 nel suo complesso.

Vengono quindi approvati gli articoli 66 (dopo che la Commissione ha respinto un emendamento dei senatori Tomassini ed altri), 67 (sul quale il senatore Kuntze ritira un emendamento aggiuntivo, dopo un chiarimento del Ministro) e 68 (dopo che la Commissione ha respinto un emendamento dei senatori Tomassini ed altri).

La Commissione approva quindi l'articolo 69, dopo che il senatore Kuntze ha ritirato un proprio emendamento in seguito ai chiarimenti ricevuti dal relatore e dal Ministro.

All'articolo 70 viene respinto un emendamento dei senatori Tomassini ed altri, dopo di che l'articolo stesso è approvato con la introduzione, nel quarto comma, dell'inciso « di regola », e con un emendamento aggiuntivo allo stesso comma, volto a prevedere la separazione dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione, proposto dal senatore Pace.

Successivamente la Commissione approva gli articoli 71 e 72, dopo avere respinto due emendamenti dei senatori Tomassini ed altri, presentati il primo all'articolo 71 ed il secondo come articolo 71-*bis*.

All'articolo 73, il senatore Kuntze propone un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, volto a chiarire che l'osservazione della

personalità dei minori deve essere continuativa e costituire la regola. Su questo punto si apre una discussione, alla quale prendono parte il senatore Kuntze (che insiste nel richiedere una formulazione che traduca meglio tale concetto, dichiarandosi eventualmente disposto a ritirare il proprio emendamento), il senatore Pace (che prospetta l'esigenza di coordinare la disciplina di questo tipo di osservazione con quella prevista, sia pure ad altri fini, dall'articolo 23 del disegno di legge), il ministro Reale ed il relatore Berlingieri; quest'ultimo propone, assieme al senatore Ajroldi, un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, emendamento che viene approvato, unitamente ad un altro, volto a specificare che il trattamento è eseguito sotto controllo.

Successivamente, vengono approvati l'articolo 73 e quindi, senza dibattito, gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78.

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

FINANZE E TESORO (5ª)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono il ministro del tesoro Colombo ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Agrimi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966 » (2395).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Prende la parola il ministro del tesoro Colombo, il quale, adempiendo all'impegno assunto in una precedente seduta, svolge alcune considerazioni sul corso da dare al provvedimento in esame, in presenza della sospensione del giudizio di parificazione decisa dalla Corte dei conti. L'oratore respinge nuovamente la tesi secondo la quale il Governo, presentando il disegno di legge all'approvazione parlamentare, ha già preso posizione sul problema e ribadisce che tale presentazione costituisce soltanto un adempimento degli obblighi di legge. Il Governo pertanto, prosegue l'oratore, ha assolto ed esaurito il suo compito, sottoponendo il proprio operato al vaglio del Parlamento con la presentazione, nei termini di legge, del rendiconto per l'anno finanziario 1966. Il Governo peraltro non nega che le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte dei conti pongano complesse ed interessanti questioni, che richiedono riflessione ed approfondimento, per la delicatezza della materia, nelle opportune sedi. Tra tali questioni, il Ministro del tesoro ricorda anzitutto quelle relative ai rapporti che intercorrono tra taluni organi costituzionali ed altri a rilevanza costituzionale; quelle concernenti la natura dell'attività che l'organo di controllo esterno svolge sull'operato del Governo in sede di rendiconto; la possibilità di sollevare in quella sede, in via principale od incidentale, problemi di costituzionalità di norme positive; la individuazione dei termini del raffronto da operarsi dalla Corte e, cioè, se questo debba essere riferito alle leggi di approvazione del bilancio o anche a tutte le leggi di autorizzazione di spesa da cui derivano le impostazioni di bilancio e, soprattutto, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alla decisione spettante alla Corte dei conti in virtù delle leggi vigenti.

Venendo quindi a parlare del problema di fondo indicato all'inizio, il Ministro del tesoro rileva che, non essendo stabilito un termine perentorio per l'approvazione del rendiconto da parte del Parlamento, questo potrebbe, sul piano strettamente giuridico, sospendere la propria decisione sul rendiconto stesso fino a quando non avrà acquisito i residui elementi di valutazione che potranno scaturire dal giudizio costituzionale. Tale atteggiamento peraltro avrebbe innegabili inconvenienti pratici; nè, afferma l'oratore, si può prescindere dall'assoluta irrilevanza dell'emananda declaratoria della Corte costituzionale sulla gestione del bilancio in esame e quindi sull'ulteriore corso del disegno di legge in discussione.

Il Ministro del tesoro afferma infatti che un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle leggi impugnate non potrebbe che operare *ex nunc* e come tale sarebbe priva di ogni influenza sulla valutazione della regolarità degli atti di gestione, posti in essere nella doverosa esecuzione delle leggi medesime anteriormente alla loro caducazione. Inoltre, conclude il rappresentante del Governo, la sospensione dell'approvazione del rendiconto generale mal si giustificherebbe, atteso che la valutazione politica del Parlamento investe il rendiconto stesso essenzialmente nel suo complesso e non già nella regolarità contabile di limitate o singole partite, concetto che è stato accolto dalla stessa Corte dei conti con la dichiarazione di regolarità del rendiconto nel suo complesso, con la riserva ristretta a singole partite.

Prende successivamente la parola il senatore Fortunati, il quale afferma che occorre non soltanto decidere se si debba procedere o no all'approvazione del consuntivo, ma anche stabilire la sorte della parte del rendiconto su cui la Corte dei conti ha sospeso il proprio giudizio, nel caso che le leggi impugnate siano dichiarate incostituzionali, tanto più che la questione di costituzionalità è stata sollevata in via incidentale.

Il senatore Bertoli, dal canto suo, rileva che il Governo non ha risposto ai quesiti fondamentali e, in particolare, non si è pronunciato sulla facoltà della Corte dei conti di sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parificazione, cioè sulla natura giurisdizionale della parificazione stessa. A giudizio dell'oratore, questo rappresenta il nucleo essenziale del problema, in quanto da esso può derivare una preclusione alla approvazione parlamentare del rendiconto, donde la necessità di una nuova impostazione dei rapporti tra Corte dei conti e Parlamento.

Il senatore Bertoli conclude osservando che, nella eventualità che la Corte costituzionale si dichiarasse competente a giudicare della questione posta dalla Corte dei conti, essa fornirebbe una sua interpretazione della natura giuridica della procedura di parificazione, interpretazione che, per quanto autorevole, lascerebbe aperto il problema: è pertanto necessario che la maggioranza ed il Governo si pronuncino ed assumano una posizione politica come, dal canto suo, ha fatto il Gruppo comunista, contestando alla Corte dei conti il potere di impugnare le leggi per vizio di costituzionalità in sede di parificazione.

Il senatore Salerni, che interviene successivamente, dichiara di ritenere non infondate le argomentazioni del precedente oratore ed osserva che la procedura di parificazione rientra nelle attribuzioni che spettano alla Corte dei conti ex articolo 100 della Costituzione: queste hanno natura di controllo e, diversamente dalle fattispecie considerate nell'articolo 103 della Costituzione stessa, difficilmente potrebbero, a suo giudizio, essere configurati come aventi natura giurisdizionale. Non sono pertanto infondati, conclude l'oratore, i dubbi di coloro che contestano alla Corte dei conti il potere di adire la Corte costituzionale in sede di parificazione.

Prende successivamente la parola il senatore Martinelli, il quale si sofferma ampiamente sulla natura della procedura di parificazione, rilevando che la sostanza di essa si concreta nella verifica della corrispondenza tra le singole poste di entrata e di spesa che compongono il bilancio dello Stato e le correlative voci del rendiconto. Egli pertanto condivide la tesi espressa dal Ministro del tesoro, secondo la quale un'eventuale pronuncia d'incostituzionalità delle leggi impugnate non potrebbe incidere sui rapporti sorti sulla base del bilancio del 1966: tale pronuncia porrebbe soltanto problemi per il futuro. Egli rileva quindi che, nonostante la sostanza amministrativa della procedura di parifcazione, essa si svolge, in base alla degge di contabilità, secondo le formalità della giurisdizione contenziosa: permane pertanto il dubbio sulla legittimazione della Corte dei conti a dar vita al processo costituzionale. In ogni caso, prosegue lo oratore, la sospensione della parificazione non può precludere l'approvazione parlamentare del consuntivo: pertanto l'attesa del giudizio della Corte costituzionale potrebbe avere soltanto un significato di deferenza da parte del Parlamento nei confronti di altri organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, senza che, viceversa,

l'immediata approvazione possa implicare una mancanza di rispetto nei confronti degli stessi organi, stante anche il fatto che la chiarezza della legislazione non è certo perspicua in questa materia.

Prende successivamente la parola il senatore Fortunati, insistendo nuovamente sulla necessità che la maggioranza ed il Governo rispondano al quesito posto dal senatore Bertoli, in quanto, nelle condizioni create dalla decisione della Corte dei conti — che ha chiaramente attribuito natura giurisdizionale alla procedura di parificazione — il silenzio del Parlamento non appare più politicamente possibile e rappresenterebbe la soluzione peggiore, sia per il Parlamento sia per la stessa Corte dei conti. I rapporti tra questi due organi, prosegue l'oratore, debbono essere chiariti anche alla luce della Carta costituzionale, essendo intollerabile che essi — che pure sono fondamentali per un corretto funzionamento del sistema costituzionale — siano ancora regolati da leggi precostituzionali. Non si deve dimenticare, osserva il senatore Fortunati, che il Parlamento è il solo potere costituente nell'ordinamento italiano: pertanto appare intollerabile che esso venga controllato nelle sue scelte da altri organi, come sembra verificarsi da qualche tempo attraverso i giudizi di costituzionalità fondati sulla interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione. L'oratore conclude riaffermando che la questione della natura della procedura di parificazione gli appare essenziale ai fini del giudizio parlamentare sul consuntivo e che maggioranza e Governo debbono chiaramente pronunciarsi in proposito, anche perchè il Parlamento possa adempiere alla sua funzione di responsabile orientamento dell'opinione pubblica.

Prende quindi la parola il senatore Bonacina, il quale distingue anzitutto i problemi politici immediati da quelli a più lunga scadenza: quanto ai primi, egli osserva che il Parlamento può serenamente procedere all'approvazione del rendiconto senza attendere la pronuncia della Corte costituzionale, dato che ogni diversa soluzione attribuirebbe valore ostativo alla decisione della Corte dei conti nei confronti dell'attività del Parlamento. Pertanto, opportunamente il Governo si è limitato a prendere atto dei problemi sollevati dalla decisione della Corte dei conti e si è pronunciato soltanto sull'irrilevanza, ai fini del consuntivo 1966, di una eventuale declaratoria d'incostituzionalità delle leggi impugnate. Sempre restando sul terreno dei problemi immediati, il senatore Bonacina suggerisce alcuni emendamenti al disegno di legge di approvazione del consuntivo; in base ad essi il consuntivo medesimo verrebbe espressamente approvato, e non soltanto accertato nelle sue risultanze, come invece avviene secondo il testo attuale.

Venendo a parlare dei problemi a più lunga scadenza, il senatore Bonacina osserva che la posizione dei senatori comunisti sulla questione della natura della parificazione appare ispirata alla preoccupazione che la Corte dei conti possa configurarsi come organo di sindacato della politica economica e della legislazione approvate dal Parlamento, attraverso lo strumento delle questioni di legittimità costituzionale: egli ritiene peraltro che tale preoccupazione non possa indurre a risolvere immediatamente e integralmente problemi che oggi non appaiono sufficientemente maturi, tanto più che solo ora si viene faticosamente delineando una effettiva collaborazione tra Parlamento e Corte dei conti.

Il senatore Pesenti, che prende successivamente la parola, riafferma l'opinione che la questione della legittimazione della Corte dei conti ad impugnare le leggi per difetto di costituzionalità nell'esercizio delle sue funzioni di ausiliaria del Parlamento non possa essere passata sotto silenzio. In proposito egli esprime l'avviso che in casi del genere la Corte dei conti non dovrebbe procedere autonomamente, ma rimettere al Parlamento le sue perplessità sulla legittimità costituzionale delle leggi. Dopo avere sostenuto che sarebbe opportuno estendere la possibilità di promuovere questioni di legittimità costituzionale anche al di fuori dell'ambito giurisdizionale, l'oratore conclude il suo intervento affermando che occorre definire i limiti della funzione della Corte dei conti e difendere i poteri del Parlamento.

Segue un breve intervento del senatore Lo Giudice, il quale dichiara di condividere la posizione del Governo, in quanto i problemi politici in discussione hanno gravi im-

plicazioni giuridico-costituzionali che richiedono una matura riflessione. Egli si chiede quindi quali siano i motivi che hanno indotto la Corte dei conti a sospendere il giudizio di parificazione su alcuni capitoli, non sembrando possibile che dalla sospensione, nonchè dalla eventuale declaratoria di incostituzionalità, possano sorgere conseguenze in ordine ad un bilancio già concluso.

Il senatore Artom, dopo avere ripreso alcune sue precedenti affermazioni circa l'opportunità di estendere l'ambito delle possibilità di ricorso alla Corte costituzionale anche oltre il campo della tutela delle posizioni soggettive dei cittadini, si dichiara favorevole ad un'approvazione immediata del consuntivo da parte del Parlamento, anche perchè la soluzione del problema della natura del giudizio di parificazione non implicherebbe lo scioglimento di tutte le questioni sollevate.

Successivamente, in un breve intervento, il senatore Angelo De Luca rileva che occorre tenere distinti i problemi della costituzionalità delle leggi impugnate da quelli concernenti i poteri della Corte dei conti, i quali, nel caso in discussione, sembrano fondarsi esclusivamente sull'articolo 100 della Costituzione. L'oratore prosegue, osservando che in questa materia esiste un vuoto normativo che tende ad essere riempito: a suo giudizio il Parlamento potrebbe approvare il rendiconto anche in mancanza della parificazione, ma, non essendo possibile oggi regolare adeguatamente tutti i rapporti coinvolti nella questione anche perchè di essi è chiamata ad occuparsi la Corte costituzionale, sarebbe forse opportuno attendere il giudizio di quest'ultima.

Il relatore Salari dichiara quindi che, nella sua relazione, cercherà di tenere distinti i vari temi: su quelli giuridici e costituzionali egli si limiterà a riportare le varie tesi esistenti in dottrina e in giurisprudenza, senza sposarne alcuna a nome della Commissione. Sul problema politico dei rapporti tra parificazione ed approvazione parlamentare del consuntivo, il relatore dichiara di ritenere che esse siano atti indipendenti e che, pertanto, il Parlamento possa concedere la sua approvazione, che costituisce un giudizio globale sul complesso della gestione. Il senatore Salari rileva quindi che, nella ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, la Corte dei conti fornisce un quadro nel quale il Parlamento assume praticamente il ruolo di eversore del sistema di regolamentazione della spesa pubblica fondato sull'articolo 81 della Costituzione: egli esprime l'opinione che tale quadro debba essere decisamente respinto dalla Commissione, senza che ciò significhi disconoscimento della diligenza della Corte dei conti nel tendere a far rispettare le leggi.

Prende quindi la parola il presidente Bertone, il quale prospetta i pericoli che, a suo avviso, sono insiti nella decisione della Corte dei conti di rimettere alla Corte costituzionale il giudizio sulla costituzionalità di leggi sostanzialmente connesse al precetto dell'articolo 81 della Costituzione, come espressamente e ripetutamente dice la decisione. Il che può creare grave eversione negli attuali sistemi di controllo del Parlamento sulla spesa pubblica.

Comunque, conclude l'oratore, poichè la Corte costituzionale è stata investita del problema, non resta che attenderne la pronuncia, ma intanto non ravvisa alcun ostacolo per la Commissione ad approvare il consuntivo in esame.

Replica quindi brevemente il Ministro del tesoro, il quale riafferma anzitutto la irrilevanza della eventuale declaratoria di incostituzionalità delle leggi impugnate per il consuntivo in esame: tutti i rapporti sorti in base ad esso sono stati regolarmente chiusi e pertanto si dovrà provvedere soltanto per il futuro. Il Ministro esprime quindi l'avviso che l'approvazione parlamentare possa avvenire anche in assenza della parificazione, la quale, pur essendo preliminare, non può avere valore ostativo rispetto al giudizio politico del Parlamento.

Venendo a parlare della questione concernente la natura della procedura di parificazione, l'onorevole Colombo osserva che essa può essere risolta soltanto *de jure condendo*: si tratta pertanto di un problema politico, a proposito del quale egli contesta che il Governo non abbia assunto posizione. Il Governo invece afferma che la posizione assunta dalla Corte dei conti solleva una serie di problemi che dovranno essere attentamente valutati e che potranno trovare soluzione anche dopo che la Corte costituzionale avrà

risolto — in via preliminare al proprio giudizio sulla costituzionalità delle leggi impugnate — anche la questione della natura giuridica della parificazione.

Quindi la Commissione, su richiesta del Ministro del tesoro, alla quale si associa il senatore Martinelli, stabilisce di rinviare l'esame degli emendamenti del senatore Bonacina, al fine di renderne possibile una valutazione più approfondita.

La seduta termina alle ore 13.

ISTRUZIONE (6ª)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
RUSSO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Caleffi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme integrative alla legge 28 luglio 1961, n. 831. Istituzione di posti di applicazioni tecniche maschili » (2447), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Limoni riferisce sul provvedimento: esso dispone la nomina in ruolo, con decorrenza dal 1° ottobre 1962, degli insegnanti di materie tecniche industriali, agrarie e marinare delle ex scuole di avviamento professionale e degli insegnanti tecnico-pratici, i quali siano risultati compresi nei limiti delle cattedre e dei posti messi a concorso ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831; nonchè, in mancanza di cattedre disponibili, l'istituzione di posti in numero non superiore a quello degli insegnanti aventi diritto alla nomina.

Il relatore conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Intervengono nella discussione i senatori Piovano, Basile, Donati e Stirati.

Il senatore Piovano riconosce che le obiettive esigenze degli insegnanti considerati non possono lasciare indifferente il legislatore. Sottolinea, tuttavia, la necessità di risolvere il problema di fondo concernente la validità didattico-scientifica dell'insegnamento delle applicazioni tecniche nella scuola media. Conclude accennando alle funzioni che potranno rivolgere questi insegnanti nella futura scuola « integrata ».

Il senatore Basile si dichiara favorevole al provvedimento, che ripara (per così dire) un infortunio tecnico dell'amministrazione della Pubblica istruzione. Dopo aver sottolineato la singolare posizione degli insegnanti tecnico-pratici in attesa delle nomine in ruolo, ma esclusi — per un recente provvedimento — dagli incarichi annuali, l'oratore chiede che le nomine in base alla legge numero 831 abbiano luogo a scorrimento, anzichè per scaglioni annuali.

Il senatore Donati esprime preoccupazioni per l'appesantimento che le misure proposte potranno arrecare alle strutture della scuola media e solleva la questione dei due diversi ruoli (ruolo B e ruolo C) in cui è inquadrata questa categoria di insegnanti, in dipendenza non del diverso insegnamento prestato, ma del diverso titolo posseduto.

Il senatore Stirati annuncia il voto favorevole dei senatori socialisti, riconoscendo anch'egli la necessità di un approfondimento del problema (anche con riferimento alle questioni di stato giuridico) degli insegnanti in questione. Sollecita a tal fine, la discussione del disegno di legge dei senatori Maier ed altri, concernente l'equiparazione degli insegnanti tecnico-pratici diplomati delle soppresse scuole di avviamento professionane agli insegnanti diplomati del ruolo B della scuola media statale (522).

Dopo una breve replica del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione passa all'esame degli articoli.

Senza discussione sono approvati, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, gli articoli 1 e 2.

Sull'articolo 3 il senatore Donati solleva nuovamente il problema della diversità dei ruoli in cui sono iscritti gli insegnanti tecnico-pratici. Dopo una breve replica del senatore Moneti, i senatori Perna e Piovano annunciano che si asterranno dalla votazione, e l'articolo 3 è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Senza discussione è quindi approvato l'articolo 4.

Infine la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso.

« **Determinazione dei contributi dello Stato e degli Enti locali a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "La Triennale di Milano" e "La Quadriennale di Roma"** » **(2448)**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il presidente Russo riferisce ampiamente sul disegno di legge, il quale riordina in modo definitivo l'erogazione dei contributi annui, che vengono proporzionati alle effettive necessità con riguardo anche alle attuali esposizioni debitorie degli enti considerati.

Il Presidente relatore esprime fiducia nella capacità di tali enti (di cui mette in evidenza l'opera meritoria nei campi della cultura e dell'arte) a bene amministrare i fondi messi a loro disposizione; auspica poi, in particolare, l'aggiornamento dello statuto della « Biennale » di Venezia.

A conclusione il relatore propone l'approvazione del disegno di legge.

Intervengono quindi nella discussione i senatori Piovano, Stirati e Limoni.

Il senatore Piovano sostiene l'esigenza di un controllo inteso a verificare (al di là degli aspetti tecnico-contabili) l'idoneità dell'opera degli enti di cui trattasi ai fini di una effettiva promozione artistica. Dopo avere riconosciuto che la valutazione del profano, spesso disorientato di fronte a certe espressioni definite artistiche dell'intenditore, non costituisce necessariamente l'unico metro di giudizio, l'oratore afferma che, peraltro, l'attività di questi organismi s'identifica talora con ristretti interessi di chiesuole. Si domanda pertanto quali garanzie potranno essere offerte al Parlamento sulla valida utilizzazione dei contributi, e sollecita almeno la massima pubblicità in fatto di rendiconto delle spese e, soprattutto, delle valutazioni critiche espresse, nelle Commissioni giudicatrici delle varie manifestazioni, dai singoli componenti.

Il senatore Stirati, favorevole al provvedimento, in un breve intervento chiede notizie sul corso dei disegni di legge relativi alla riorganizzazione della « Biennale ».

Altre riserve sul contenuto artistico di certe manifestazioni curate dagli enti in esame sono poi formulate dal senatore Limoni, peraltro favorevole al disegno di legge.

Replica brevemente il Presidente relatore: egli precisa che i tre enti considerati sono sottoposti al controllo della Corte dei conti nonchè alla vigilanza della Presidenza del consiglio, mettendo tuttavia in evidenza la poca idoneità degli organi politici ad esprimere valutazioni di ordine estetico.

Il sottosegretario Caleffi infine fornisce al senatore Stirati dettagliate notizie sui lavori relativi alla riforma del regolamento della « Biennale », in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento, precisando che essi sono ormai nella fase conclusiva.

La Commissione quindi passa all'esame degli articoli; questi sono approvati senza discussione; ed infine, del pari senza discussione, è approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 11,30.

LAVORO (10ª)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
BERMANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri** » **(2259)**, d'iniziativa dei senatori Murgia ed altri.

(Parere alla 2ª Commissione).

Il senatore Torelli, designato estensore del parere, sostiene che il disegno di legge non realizza l'auspicabile disciplina organica delle libere professioni dei ragionieri e dei dottori commercialisti, per cui, a suo avviso, sarebbe opportuno rinviare ogni decisione in attesa della conclusione degli studi in corso presso il Ministero di grazia e giustizia sul particolare argomento, nonchè della nuova

normativa che sarà adottata in sede di riforma universitaria.

Dopo brevi interventi dei senatori Simone Gatto e Brambilla, la Commissione, accogliendo le conclusioni del senatore Torelli, delibera di esprimere parere contrario sul disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

« Estensione dell'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (2037), d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri.

« Assistenza sanitaria di malattia in favore dei lavoratori frontalieri occupati in Svizzera e rispettivi familiari residenti in Italia, nonchè dei familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera » (2218), d'iniziativa dei senatori Pasquale Valsecchi ed altri.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente dà comunicazione di una lettera con la quale il Presidente della Commissione lavoro della Camera dei deputati lo informa che la suddetta Commissione ha iniziato, precedentemente alla 10ª Commissione del Senato, l'esame di alcune proposte di legge concernenti l'estensione dell'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati in Svizzera.

Sulla comunicazione del Presidente prendono la parola i senatori Pasquale Valsecchi, Carelli, Pezzini e Bitossi, dopo di che la Commissione stabilisce di rinviare il seguito dell'esame dei due disegni di legge.

« Modifica alle norme della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato contemplata nella legge 18 aprile 1962, n. 230 » (1367), d'iniziativa del senatore Genco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Dopo che il relatore, senatore Valsecchi, ha confermato il proprio parere favorevole, per ragioni di opportunità, all'articolo unico sostitutivo proposto dal Governo, parlano i senatori Coppo, Pezzini, Di Prisco, Trebbi e Bitossi, i quali esprimono motivi di perplessità in merito alla convenienza di introdurre deroghe al divieto di assunzioni a tempo determinato.

Quindi, dopo che il senatore Carelli ha suggerito di chiedere alcuni schiarimenti al presentatore del disegno di legge, prende la parola il sottosegretario Calvi, il quale dichiara che il Governo, sostanzialmente contrario alla deroga, si è indotto a presentare un articolo sostitutivo al solo scopo di limitare al massimo l'ampiezza della deroga stessa.

La Commissione stabilisce infine di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

« Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia » (1558), d'iniziativa del senatore Pasquale Valsecchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Torelli, illustra una serie di emendamenti da lui presentati ai vari articoli del provvedimento.

Parla quindi il senatore Bitossi, il quale conferma i motivi di contrarietà già addotti dalla sua parte politica, che non ritiene possibile, sotto il profilo costituzionale, adottare per il comune di Campione una legislazione diversa da quella vigente nel resto del territorio italiano. L'oratore ritiene peraltro che una soluzione delle vertenze, in atto a causa dei mancati versamenti contributivi, potrebbe essere operata in via amministrativa, mentre per l'avvenire si dovrebbe garantire l'applicazione dei normali trattamenti assistenziali e previdenziali.

A sua volta il senatore Brambilla richiama il parere contrario della Commissione Giustizia, mentre il senatore Macaggi osserva che il problema va esaminato non solo sotto l'aspetto giuridico, ma anche e soprattutto tenendo conto del trattamento sanitario ed assistenziale che sarebbe assicurato ai lavoratori. A questo proposito, il senatore Macaggi afferma che egli potrebbe dare il proprio consenso al disegno di legge solo se fosse provato che nel territorio di Campione non è possibile erogare la stessa forma di assistenza prevista dalle leggi italiane.

Quindi, dopo che il senatore Pezzini ha chiesto alcuni schiarimenti sul regime previdenziale di cui attualmente usufruiscono i lavoratori di Campione, parla il senatore Rotta, il quale invita la Commissione a tener conto della particolare situazione che si è ormai instaurata in quel territorio, per cui si dichiara favorevole al disegno di legge, purchè con esso venga assicurato un trattamento assistenziale e previdenziale non inferiore a quello vigente nel resto d'Italia.

A favore del disegno di legge parlano anche i senatori Bettoni e Varaldo, mentre il senatore Trebbi vorrebbe che in via preliminare fossero esperiti tutti gli opportuni tentativi per rendere operante a Campione la normale legislazione previdenziale italiana; a tale riguardo egli propone che, in una seduta non formale della Commissione, siano ascoltati i presidenti dei maggiori enti mutualistici, per avere notizie sulle difficoltà che finora hanno impedito l'erogazione dei trattamenti di loro spettanza.

Quindi, dopo che il proponente del disegno di legge, senatore Valsecchi, ha fornito alcune notizie sull'assistenza di cui attualmente godono i lavoratori di Campione e sull'impossibilità di stabilire convenzioni con gli istituti ospedalieri svizzeri, replica agli intervenuti il relatore Torelli, il quale, dopo avere contestato le premesse su cui si basa il parere negativo della Commissione giustizia, esclude che la situazione determinatasi a Campione possa essere risolta in via amministrativa e conferma, pertanto, il suo avviso favorevole al disegno di legge.

Infine, dopo che i senatori Brambilla e Pezzini si sono dichiarati favorevoli alla proposta del senatore Trebbi, la Commissione stabilisce di ascoltare, in una riunione non formale, i presidenti dell'INPS, dell'INAM, dell'INAIL e dell'ENPALS, e rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi » (2426).
(Discussione e approvazione).

Udita la relazione favorevole del senatore Pezzini, la Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge, con una modificazione di carattere formale.

IN SEDE REDIGENTE

« Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di pensione agli agenti di assicurazione » (737), d'iniziativa dei senatori Rubinacci ed altri.
(Rimessione all'Assemblea).

Il relatore, senatore Cesare Angelini, fa presente l'opportunità che il disegno di legge in titolo sia rimesso alla discussione dell'Assemblea e, pertanto, venga esaminato dalla Commissione in sede referente, per consentire una discussione congiunta col disegno di legge n. 2429, concernente identico argomento.

La Commissione si dichiara d'accordo; pertanto il Presidente avverte che, a norma dell'articolo 26-*bis*, ultimo comma, del Regolamento, l'esame del disegno di legge n. 737 avverrà in sede referente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Caponi chiede che sia ripreso l'esame dei disegni di legge nn. 1876, 1893 e 1902, concernenti la riforma delle norme per l'elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti.

A sua volta il senatore Brambilla sollecita l'esame dei disegni di legge nn. 2428 e 2430, concernenti la proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Il Presidente assicura che delle suddette richieste sarà tenuto conto nella predisposizione dell'ordine del giorno delle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 13.

IGIENE E SANITÀ (11ª)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
ALBERTI

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (2275), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame degli articoli.

Sull'articolo 13, viene presentato dai senatori Orlandi e Cassese un emendamento aggiuntivo al primo comma, tendente ad inclu-

dere nel Consiglio dei sanitari una rappresentanza eletta dal personale sanitario non medico, in numero complessivamente uguale ad un quinto dei componenti del Consiglio stesso.

Nell'illustrare tale emendamento, il senatore Orlandi afferma che esso non cela velleità sindacali, ma esprime semplicemente l'opportunità che il personale sanitario ausiliario partecipi al Consiglio dei sanitari per portarvi il valido contributo di un'esperienza acquisita dal diretto e continuo contatto con gli ammalati. Dal canto suo, il senatore Cassese osserva che il corpo sanitario ospedaliero non può considerarsi costituito dai soli medici, ma deve comprendere anche questi preziosi collaboratori, che meritano un giusto riconoscimento.

Replicando ai presentatori, il senatore Sellitti rileva che il personale ausiliario potrà comunque far pervenire la propria voce e i propri suggerimenti al Consiglio dei sanitari attraverso i medici e il direttore sanitario: questa stessa tesi è ripresa dal relatore Samek Lodovici e dal Ministro, il quale osserva che una rappresentanza degli ausiliari (la cui collaborazione è peraltro indispensabile per il buon funzionamento dell'ospedale) nel Consiglio dei sanitari non potrebbe non snaturare il carattere eminentemente tecnico di quest'organismo, provocando contrasti.

Posto in votazione, l'emendamento viene respinto dalla Commissione, che approva l'articolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

All'articolo 14, sono presentati due emendamenti: il primo, riguardante la partecipazione del presidente dell'ente ospedaliero alle adunanze del Consiglio dei sanitari, viene illustrato dai senatori Orlandi e Cassese e quindi ritirato, dopo che ad esso si sono dichiarati contrari il relatore e il rappresentante del Governo, che ne rileva la incongruenza sotto l'aspetto giuridico e funzionale; il secondo, proposto dai senatori liberali, dopo una breve illustrazione del senatore D'Errico, non viene accolto dal relatore e dal Ministro e, posto in votazione, è respinto. Il senatore Pignatelli raccomanda al Ministro che venga precisato nel regolamento l'obbligo di redigere i verbali delle adunanze del Consiglio dei sanitari.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 14 senza modificazioni.

In sede di esame dell'articolo 15, la senatrice Minella Molinari illustra un emendamento proposto dalla sua parte politica al terzo comma, volto a far sì che l'alta sorveglianza del Ministero della sanità venga estesa anche agli ospedali psichiatrici; nel suo intervento, l'oratrice chiede al Ministro chiarimenti sui rapporti intercorrenti tra gli ospedali psichiatrici ed il nuovo ente ospedaliero e lamenta che il disegno di legge non preveda l'inserimento del settore psichiatrico nel quadro generale della medicina.

Alla senatrice Minella Molinari risponde il ministro Mariotti esponendo i motivi che lo hanno indotto ad escludere dalla normativa generale gli ospedali psichiatrici; precisa, tuttavia, che questi, pur continuando ad essere amministrati dalle Provincie — le quali difendono gelosamente tale prerogativa — non si sottraggono tuttavia alla vigilanza igienico-sanitaria del Ministero della sanità, esercitata attraverso il medico provinciale.

Su preghiera dello stesso Ministro, i senatori comunisti decidono quindi di ritirare il loro emendamento, e l'articolo viene approvato nel testo della Camera dei deputati.

La Commissione approva successivamente senza modificazioni gli articoli da 16 a 21.

All'articolo 22, vengono posti in discussione due emendamenti presentati rispettivamente dai senatori D'Errico e Peserico e dai senatori Samek Lodovici, Perrino e Caroli; entrambi propongono di sopprimere, nel primo comma, la parola « cardioangiopatia », mentre il primo emendamento propone altresì la soppressione della « emotrasfusione ».

Il senatore Peserico osserva che la cura delle cardioangiopatie è particolarmente costosa, per cui dovrebbe essere riservata ai soli ospedali regionali. Dal canto suo, il relatore Samek Lodovici rileva che la cardiologia, come diagnostica e terapia delle malattie di cuore, fa parte della medicina interna e deve essere lasciata nell'ambito di questa, mentre, come terapia chirurgica delle malattie stesse e dei vasi, non può che es-

sere appannaggio di ospedali altamente specializzati.

A favore dei due emendamenti unificati (dopo che il senatore Peserico ha dichiarato di rinunciare alla seconda parte del proprio) si pronunciano i senatori Perrino, Zonca ed il Ministro; in senso contrario si esprimono invece il senatore Di Grazia ed il senatore Picardo, il quale ritiene che anche l'ospedale provinciale debba disporre di un reparto di cardiologia.

Posto quindi in votazione, l'emendamento viene accolto dalla Commissione.

Un emendamento aggiuntivo al terzo comma dello stesso articolo proposto dai senatori comunisti e destinato, secondo i presentatori, ad assicurare una migliore assistenza ai convalescenti, viene brevemente illustrato dai senatori Orlandi e Scotti.

Dopo brevi interventi del senatore Perrino, del relatore, che ritiene superflua la modifica, e del Ministro, il quale sottolinea l'opportunità di abbreviare la durata delle degenze vere e proprie (che comportano una retta assai costosa), creando una rete di istituti per convalescenti economicamente meno onerosi, l'emendamento viene ritirato dai presentatori e l'articolo è approvato dalla Commissione nel testo della Camera, con la sola modificazione al primo comma precedentemente accolta.

All'articolo 23 i senatori liberali presentano due emendamenti: il primo è di carattere formale e viene poi ritirato; il secondo, sostitutivo del secondo e del terzo comma, è volto, tra l'altro, ad introdurre fra le divisioni e i servizi esistenti negli ospedali regionali anche la oncologia e la emodialisi, delle quali il disegno di legge non fa menzione.

A tale emendamento si dichiarano contrari il relatore ed il Ministro. Il rappresentante del Governo dichiara che la cura specifica dei tumori non può essere affrontata dagli ospedali, ma solo da appositi centri che egli intende istituire ad integrazione, specie alla periferia, di quelli maggiori già esistenti; aggiunge che, in ogni caso, l'oncologia è implicitamente compresa nell'ambito della medicina interna. Per quanto concerne l'emodialisi, lo stesso Ministro ricorda che centri con tale specifica funzione sono già sorti in collegamento con gli ospedali; concludendo afferma l'opportunità che la regolamentazione di questa materia venga lasciata al Ministero della sanità, per non creare pericolosi conflitti nel mondo ospedaliero, e prega i presentatori di non insistere nell'emendamento, che viene quindi ritirato.

L'articolo 23 è pertanto approvato nel testo della Camera.

La Commissione approva successivamente, senza modifiche, gli articoli dal 24 al 27.

Un emendamento all'articolo 28, a firma dei senatori Samek Lodovici, Perrino e Caroli (tendente ad includere nel Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera un medico della spedalità privata ed un farmacista ospedaliero) viene ritirato dai presentatori dopo un intervento del ministro Mariotti, che ne sottolinea l'incongruenza sotto l'aspetto giuridico.

L'articolo 28 è quindi approvato senza modificazioni; sono parimenti approvati nel testo della Camera l'articolo 29 (sul quale il Ministro fornisce ai senatori Zonca, Samek Lodovici e Perrino alcuni chiarimenti), e gli articoli 30 e 31.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Venerdì 20 ottobre 1967, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 (2394).

2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966 (2395).

II. Esame dei disegni di legge:

1. MILITERNI. — Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (2118).

2. Deputati NAPOLITANO ed altri. — Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, numero 887: Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (2392) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. ROSELLI. — Istituzione di un fondo di intervento tempestivo nei riguardi di calamità di rilievo nazionale (330).

4. GUANTI ed altri. — Diritto a pensione degli orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1° ottobre 1948 (1391).

Seguito dell'esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Enti sottoposti a controllo.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. GENCO ed altri. — Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata (2283).

2. Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili (2206).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. TRABUCCHI. — Facilitazioni per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti adibiti ad usi agevolati (2154).

2. Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno (1546).

3. TRABUCCHI. — Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, numero 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete (1583).

4. Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 (1770).

5. Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato (2303).

6. Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale (2376) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973 (2288).

8. Deputati CARRA e MENGOZZI. — Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia (2391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Deputati PEDINI ed altri. — Disposizioni in materia di restituzione della imposta generale sull'entrata per i prodotti di provenienza estera (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale (2449).

ERRATA CORRIGE

Nelle « Sedute delle Commissioni » del 18 ottobre 1967, (seduta della 6ª Commissione: Istruzione) a pagina 36, prima colonna, quindicesima riga, anzichè: « ritirato », si legga: « respinto »; inoltre, nella stessa pagina, seconda colonna, righe dalla tredicesima alla sedicesima, anzichè: « L'emendamento viene poi ritirato, dopo che i senatori Donati e Zaccari hanno rivolto un invito in tal senso ai presentatori », si legga: « L'emendamento viene poi respinto, dopo che i senatori Donati e Zaccari hanno rivolto ai presentatori un invito a ritirarlo ».

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15